

COMUNE DI CAVRIAGO



REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n.45 del 27.9.2018
modificato con deliberazione n. 4 del 18/01/2019

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione	Pag. n. 3
Art. 2	Definizioni	Pag. n. 3
Art. 3	Obiettivi	Pag. n. 4
Art. 4	Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate	Pag. n. 5
Art. 5	Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco	Pag. n. 6
Art. 6	Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco	Pag. n. 6
Art. 7	Orari di esercizio delle attività	Pag. n. 7
Art. 8	Modalità di esercizio dell'attività' e informazioni alla clientela	Pag. n. 7
Art. 9	Ulteriori misure di contenimento del fenomeno	Pag. n. 8
Art.10	Sanzioni	Pag. n. 8
Art. 11	Rinvio ed entrata in vigore	Pag. n. 9

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
 - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT – video lottery - sale SLOT);
 - sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
 - AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 - Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;
 - Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
 - AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS;
 - Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

- Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
- GAP: Gioco d'azzardo patologico;
- Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;
- Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;
- Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- Centri di scommesse:
- Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
- Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Art. 3 Obiettivi

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psico-emotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.
2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

- c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Art. 4

Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'apertura di nuove sale slot è vincolata al rispetto delle specifiche norme del Piano Strutturale Comunale, del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e del POC per l'uso U17. L'insediamento dell'uso finalizzato all'apertura di nuove sale dedicate al gioco è subordinato alla verifica della totale disponibilità di adeguati spazi di parcheggio pubblico e pertinenziale. Non sono ammesse le monetizzazioni dei necessari parcheggi pubblici.
2. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.
3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.
4. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013 s.m.i.:
 - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
 - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 5

Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco

1. L'Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso.
2. Il contrassegno, di dimensioni non inferiori a 10 cm di lunghezza e 4,5 cm di altezza, timbrato e sottoscritto dal titolare, deve essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo chiaramente leggibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e altri soggetti preposti, e deve indicare la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi

Art. 6

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.
2. La misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Regolamento, tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenete gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile. A tal fine la mappa dei luoghi sensibili individua i punti di accesso principale rispetto ai quali effettuare la misurazione.
3. La mappa dei luoghi sensibili è redatta secondo i criteri stabiliti dalla LR 5/2013 s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.
4. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri.
5. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.

6. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività, un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 quater della Legge Regionale n. 5 del 20113, ai fini del rilascio del certificato di agibilità e di conformità edilizia, i locali indicati nel presente articolo sono sottoposti a controllo sistematico ai sensi dell'art. 23 comma 6 della L.R. n. 15 del 2013

Art. 7

Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

Art. 8

Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.
2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute

Art. 9

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
3. In coerenza con le finalità e i principi della L. regionale 5 del 2013 e ssmii, il Comune di Cavriago non concede il proprio patrocinio per eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza del gioco d'azzardo patologico. Inoltre, si impegna a non patrocinare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo.
4. Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
5. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

Art. 10

Sanzioni

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Municipale.
2. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
3. La Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, stabilirà un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16

comma 2 della L. 689/1981, differenziato rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti vietati o prescritti.

Art. 11

Rinvio ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia (Legge Regionale 5 del 2013 e ssmii)
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di trovare applicazione tutte le norme regolamentari in contrasto con quanto contenuto nel presente documento